**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 10/2012/SRCPIE/QMIG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 31 gennaio 2012, composta dai Magistrati:

Dott. Enrica LATERZA	Presidente
Dott. Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott. Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott. Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott. Alessandra OLESSINA	Primo Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/INPR/2011 del 16 giugno 2011, con la quale è stata definita una linea interpretativa coerente del complesso delle norme regolamentari che attribuiscono alla Sezione delle Autonomie funzioni di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo e della norma (art. 17, co. 31, d.l. n. 78/2009) che intesta alle Sezioni riunite della Corte dei conti l'emanazione di deliberazioni di orientamento generale, cui si conformano le Sezioni regionali di controllo;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Roletto n. 6198 del 29 novembre 2011, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in data 13 dicembre 2011 e recante un quesito in materia di limiti all'indebitamento degli enti locali;

Vista l'Ordinanza n. 5/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Roletto, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 L. n. 131/2003, in merito ai limiti all'indebitamento degli enti locali ex art. 204 TUEL, recentemente novellato dalla L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per il 2012).

In particolare, chiede se nel calcolo della spesa per interessi, rilevante al fine di stabilire il limite massimo d'indebitamento consentito, debba essere computata quella relativa a mutui contratti per investimenti nel settore idrico locale, che sono rimborsati all'Ente, unitamente alle quote di capitale, dalla società incaricata, tramite l'A.T.O. (Autorità d'Ambito territoriale ottimale), della gestione del servizio idrico. L'Ente sottolinea come, in tal caso, le risorse destinate a far fronte al debito non siano proprie, ma provenienti da altro soggetto.

Chiede inoltre se, in caso sia possibile escludere i mutui rimborsati, debbano essere rideterminate le entrate correnti, che costituiscono la base di calcolo per l'individuazione del limite d'indebitamento, sottraendo la quota rimborsata.

DIRITTO

1. La richiesta di parere inoltrata ai sensi dell'art. 7, comma 8 L. n. 131/2003, presenta i requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Essa, infatti, è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune e, ponendo quesiti che riguardano l'interpretazione di una norma che fissa limiti all'indebitamento degli enti locali per fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica.

2. Venendo al merito, va osservato che l'ordinamento prevede, per gli enti territoriali, oltre al divieto di ricorso al debito per spese che non siano d'investimento (art. 119 Cost.), vincoli di tipo quantitativo, allo scopo di impedire agli stessi enti di impegnarsi alla restituzione d'importi di capitale e d'interessi cui non siano in grado di far fronte.

In tal senso dispone l'art. 204, comma 1 TUEL, nel testo novellato dall'art. 8 della L. n. 183/2011 sopra citata, a mente del quale: *"Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al*



netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione”.

La norma, dunque, individua un tetto espresso in percentuale e calcolato in base ad un parametro finanziario, correlato all'ammontare delle entrate degli enti, divenuto negli anni sempre più stringente (cfr., anche per il profilo dell'individuazione delle entrate da computare al fine del calcolo, il parere di questa Sezione n. 11 dell'11 febbraio 2011)

La menzionata percentuale, originariamente fissata al 25 per cento, è stata dapprima portata al 12 per cento (L. 30 dicembre 2004, n. 311), quindi al 15 per cento (L. 27 dicembre 2006, n. 296) e all'8 per cento (L. 13 dicembre 2010, n. 220). La citata L. n. 183/2011, riformulando l'art. 204 TUEL, ha ulteriormente abbassato tale percentuale per il 2013 e per il 2014 e gli anni seguenti (rispettivamente al 6 e al 4 per cento).

Nella fattispecie riferita dal Comune la spesa, per capitale e interessi, relativa a mutui contratti per investimenti nel settore idrico locale, viene coperta dalla società incaricata della gestione del servizio idrico, mediante rimborso all'Ente, effettuato dalla società tramite l'A.T.O. (Autorità d'ambito territoriale ottimale, previste dall'art. 148 del D.lgs. n. 152/2006 e poi soppresse dall'art. 1 D.L. n. 2/2010 conv. in L. n. 42/2010, i cui effetti peraltro sono stati differiti, con successive proroghe, al 31 dicembre 2012.).

Questa Sezione, in sede di controllo sui bilanci degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. L. n. 266/2005 (cfr. Del. 22 luglio 2010 n. 50 e Del. 14 novembre 2011 n. 161), ha già avuto modo di affermare, con riferimento al caso, analogo a quello in esame, di rimborso degli oneri derivanti da mutui da parte

della società gestore del servizio idrico, che all'obbligo, sancito dall'art. 204 TUEL, di contenimento delle spese per l'indebitamento, resta estranea la previsione di un eventuale rimborso di una quota di interessi e di capitale da parte di terzi, al di là delle eccezioni espressamente previste dalla legge. La norma, invero, finalizzata a porre un freno all'incremento di spesa pubblica derivante dall'indebitamento degli enti locali, ha come unico destinatario l'ente che contrae il mutuo e che, di conseguenza, resta obbligato alla relativa restituzione. L'eventuale traslazione su terzi di tutto o parte dell'onere del debito rappresenta un fatto ulteriore e successivo che non entra a far parte della previsione normativa.

Fanno eccezione i contributi statali e regionali in conto interessi, giusta il sopra riportato disposto dell'art. 204 cit., che, in quanto norma eccezionale, non pare suscettibile di estensione analogica.

Analoghi principi sono stati affermati, pur se in fattispecie diversa dalla presente, dalla Sezione Campania di questa Corte (parere n. 3 del 9 gennaio 2009), che ha evidenziato come l'eventuale assunzione dell'onere finanziario del debito da parte di altro soggetto, attuata mediante l'erogazione indiretta di contributi in conto rata, non modifica la sottostante obbligazione con l'istituto mutuante qualora dal rapporto di contribuzione non discenda uno specifico diritto di adempimento in capo al terzo creditore. Ove, infatti, l'ente locale rimanga il solo e principale obbligato nei confronti del creditore, l'onere del debito viene assunto dal concedente il contributo in senso puramente economico, attraverso l'anticipazione dei mezzi occorrenti ovvero il rimborso delle somme dovute per l'ammortamento del mutuo. Il debito di finanziamento è e rimane imputato al bilancio del Comune mutuatario, mentre la contribuzione di cui beneficia forma oggetto di un rapporto autonomo e indipendente rispetto al rapporto di mutuo e al relativo piano di ammortamento.

Dalla fattispecie all'esame, così come riferita, risulta che il contributo viene erogato al Comune in base ad un rapporto che intercorre esclusivamente tra questo e il soggetto contribuente, a cui è estraneo l'istituto mutuante.

Di diverso avviso è invece la Sezione Lombardia (parere n. 135 del 16 marzo 2011), per la quale, se anche la disposizione dell'art. 204, co. 1 del TUEL esclude dal calcolo in modo espresso solo le somme provenienti dallo Stato o dalla Regione, considerata l'evoluzione che negli ultimi anni ha avuto l'organizzazione dell'Amministrazione pubblica, possono essere escluse dal limite previsto dall'art. 204 del TUEL anche gli interessi relativi a mutui per opere, quali quelle idriche, prese in carico da altro soggetto (nella specie società di gestione del servizio idrico) che provvede al rimborso all'ente locale degli interessi e della quota capitale. Detta Sezione precisa, peraltro, che non deve trattarsi di un'operazione finanziaria elusiva, vale a dire posta in essere con la finalità di aggirare il limite previsto dall'art. 204 cit. (ad es. rapporto contrattuale fra un ente locale e una società partecipata), ma di un'operazione necessitata da specifiche previsioni di legge o, comunque, di regolamentazione posta in essere in un ambito sovracomunale quale quello degli ATO istituiti per la gestione del servizio idrico integrato.

In sostanza, secondo tale pronuncia, l'esclusione espressa dei contributi statali e regionali in conto interessi si fonderebbe sul fatto che al debito corrispondente l'ente locale fa fronte con risorse provenienti da altra Amministrazione e che tale debito, quindi, non incide sulla sua gestione finanziaria. Tanto varrebbe ad imprimere carattere di principio generale alla norma di esclusione, rendendola estensibile a casi analoghi, come quelli in cui il rimborso viene effettuato, senza finalità elusive, dalle società di gestione del servizio idrico.

Considerata la natura generale della questione che impone un'interpretazione e un'applicazione unitaria nonché le difformi soluzioni emerse in sede regionale, la Sezione rimette al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 17, co. 31 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, la questione di massima in ordine all'interpretazione dell'art. 204 TUEL nella parte in cui, al fine del rispetto dei limiti indicati nella norma medesima, esclude dall'ammontare annuale degli interessi sui

mutui dell'ente locale i contributi statali e regionali: se tale esclusione sia suscettibile di estensione analogica alle ipotesi di contributi in conto interessi erogati da altri soggetti, come le società di gestione del servizio idrico.

P.Q.M.


la Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti sospende la pronuncia, e sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione, ai sensi dell'art. 17, co. 31 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, in ordine all'opportunità di rimettere alle Sezioni Riunite della Corte la questione di massima in ordine all'interpretazione dell'art. 204 TUEL nella parte in cui, al fine del rispetto dei limiti indicati nella norma medesima, esclude dall'ammontare annuale degli interessi sui mutui dell'ente locale i contributi statali e regionali: se tale esclusione sia suscettibile di estensione analogica alle ipotesi di contributi in conto interessi erogati da altri soggetti, come le società di gestione del servizio idrico.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 31 gennaio 2012.

Il Primo Referendario Relatore

Dott. Walter BERRUTI



Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il

10 FEB. 2012

Il Funzionario preposto

Dott. Federico SOLA

